



Il Messo Comunale
(C. Nicodemo)

COMUNE DI CAMASTRA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

AVVISO PUBBLICO

PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI ESTERNI CUI AFFIDARE INCARICHI DI ASSISTENZA, RAPPRESENTANZA E PATROCINIO LEGALE

Visto il regolamento per l'affidamento di incarichi legali a professionisti esterni all'ente (di seguito indicato, per brevità, con il termine "regolamento"), approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 15 del 21/11/2018;

Vista la propria determinazione n. 1 del 09/01/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato lo schema di avviso per la formazione di un elenco di Avvocati di fiducia dell'Ente e il fac simile della domanda di iscrizione;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e ss.mm.ii.

Visto l'art. 9 comma 4 del DL n. 1 del 2012, come modificato dall'art. 1 comma 150 della L n. 124 del 2017;

Viste le linee guida ANAC n. 21 adottate con deliberazione n. 907 del 24/10/2018;

RENDE NOTO

che il Comune di Camastra, al fine di garantire la massima professionalità e trasparenza, ha stabilito con il richiamato regolamento che gli incarichi esterni di patrocinio legale, nonché quelli di consulenza ed assistenza stragiudiziale siano conferiti previa costituzione di un elenco aperto di

aderire al presente avviso. La suddetta domanda comporta l'accettazione incondizionata di tutte le clausole stabilite nel presente avviso e nel regolamento.

Le domande potranno pervenire presso gli uffici comunali:

- a) a mezzo PEC all'indirizzo PEC del Comune: protocollo.comune.camastra@pec.it; le domande inviate ad altra casella di posta elettronica del Comune non verranno prese in considerazione; la domanda e i relativi allegati dovranno essere in formato PDF e sottoscritti con firma digitale del richiedente oppure sottoscritti con firma autografa del richiedente e scansionati; la PEC dovrà riportare come oggetto la seguente dicitura: "Domanda di iscrizione all'Albo degli avvocati di fiducia del Comune di Camastra";
- b) a mano, a mezzo corriere o servizio postale, presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Camastra, Corso Vittorio Veneto n. 126, in plico chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura, e riportante la seguente dicitura: "Domanda di iscrizione all'Albo degli avvocati di fiducia del Comune di Camastra".

Contenuti della domanda: Nella domanda, da predisporre secondo il modello allegato, l'interessato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, quanto di seguito indicato:

- a) Cognome, nome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale e/o partita I.V.A., recapito telefonico mobile e fisso, indirizzo e-mail, indirizzo PEC;
- b) essere iscritti ad un Ordine degli Avvocati;
- c) non trovarsi in stato di incompatibilità con la P.A. precedente, né di avere cause ostantive a contrarre con la P.A.;
- d) assenza di conflitto di interessi nonché di cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di patrocinio legale nell'interesse dell'Ente;
- e) di non avere in corso, alla data della presentazione della candidatura, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il Comune di Camastra;
- f) di non avere, alla data della presentazione della candidatura, rapporti di parentela, affinità entro il secondo grado, coniugio o convivenza con i dipendenti del Comune titolari di PO e con gli Amministratori in carica;
- g) non rivestire, alla data di presentazione della domanda, la carica di Assessore/Consigliere/Sindaco;

- h) non essere risultati destinatari di una sentenza di condanna, con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. (c.d. patteggiamento), per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari ovvero per partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecite;
- i) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- l) essere in regola con l'acquisizione dei crediti riconosciuti per la formazione continua degli Avvocati;
- m) essere in possesso di apposita polizza di assicurazione, in corso di validità, ai sensi di legge;
- n) non essere risultati destinatari di provvedimenti sanzionatori di natura disciplinare.
- o) possesso della cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalla legge;
- p) godimento dei diritti civili e politici;

Dovranno essere indicati, **fino ad un massimo di due**, le sezioni dell'Albo degli Avvocati di fiducia per i quali si chiede l'iscrizione.

Tutte le suddette dichiarazioni dovranno essere rese con le modalità di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni. Alla domanda di iscrizione dovranno essere allegati i seguenti documenti: a) copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità; b) copia del codice fiscale; c) copia firmata del curriculum vitae in formato europeo, corredato da una copia fotostatica di un documento valido di riconoscimento, con esplicita dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, dal quale risulti la capacità tecnica del professionista, con particolare riferimento ai titoli di studio conseguiti ed ai principali incarichi prestati comprovanti l'esperienza professionale acquisita. Nel curriculum vitae dovrà essere espressamente indicata la data di prima iscrizione all'Albo degli Avvocati presso il Foro di competenza ed eventuali successive variazioni o iscrizioni presso altro Ordine, nonché eventuale conseguimento dell'abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori. d) Documentazione comprovante il possesso dell'esperienza professionale (maturata alla data di richiesta di inserimento nell'Albo di che trattasi) nella sezione (amministrativa, civilistica, lavoristica, tributaria, penale) alla quale si chiede l'iscrizione, ai sensi dell'art. 3 del regolamento comunale di che trattasi.

Non saranno prese in considerazione le domande prive di sottoscrizione e degli allegati richiesti. E' consentito presentare istanza di iscrizione all'Albo per un massimo di due sezioni. Per le forme

consentite per la redazione e l'inoltro della domanda si rinvia alla precedente sezione "Modalità di presentazione della domanda". Nel caso di richiesta di iscrizione di uno studio associato o società di professionisti, ferma restando l'individualità dell'incarico di volta in volta conferito, a pena di esclusione dall'Albo: La domanda di iscrizione deve essere sottoscritta:

- per gli studi associati, da tutti gli associati, ovvero dal soggetto delegato;
- per le società di professionisti, dal legale rappresentante.

Gli allegati di cui sopra devono essere prodotti:

- nel caso di studio associato, da ciascuno dei professionisti;
- nel caso di società di professionisti, da ciascuno dei soci.

Scadenza avviso e formazione del primo elenco degli iscritti all'Albo

Non è previsto un termine entro il quale far pervenire la domanda di che trattasi, in quanto il presente avviso è aperto e valido fino alla sua revoca. Gli interessati potranno, pertanto, far pervenire la domanda di iscrizione senza il rispetto di alcun termine temporale. La formazione del primo elenco degli iscritti all'Albo e la pubblicazione dello stesso, avverranno entro il 15/03/2019; detto elenco – articolato nelle sezioni di cui al successivo paragrafo "Esame delle richieste di iscrizione all'Albo" - riporterà tutti i professionisti la cui domanda (presentata nei modi e termini di cui al presente avviso) sarà pervenuta al Comune di Camastra entro e non oltre il termine del 11/02/2019- e la cui disamina, a cura del Responsabile della Posizione Organizzativa cui afferisce l'ufficio contenzioso, abbia sortito un esito positivo. Le domande che saranno presentate successivamente saranno inserite all'Albo in occasione delle revisioni periodiche e ciò previa disamina delle stesse da effettuare nei modi e termini di cui al presente avviso.

Esame delle richieste di iscrizione all'Albo

Le domande pervenute verranno esaminate dal Responsabile della P.O. cui afferisce l'ufficio contenzioso, il quale, con apposita determinazione, provvederà a disporre l'iscrizione o meno (specificandone, in tale ipotesi, la motivazione) all'Albo e ciò in relazione alla rispondenza dei contenuti dell'istanza e della documentazione ivi allegata ai requisiti richiesti dal presente avviso e dal regolamento.

L'Albo è unico ed articolato nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

- A. Sezione A - CONTENZIOSO CIVILE e TRIBUTARIO - Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Giudice di Pace, Tribunale, Corte di Appello e Cassazione Civile

Assistenza e patrocinio presso la Commissione Tributaria provinciale, Commissione Tributaria Regionale, Corte di Cassazione.

- B. Sezione B - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO - Assistenza e patrocinio presso le magistrature Amministrative: T.A.R., Consiglio di Stato, Tribunale Regionale e Superiore delle Acque pubbliche.
- C. Sezione C - CONTENZIOSO LAVORISTICO Assistenza e patrocinio presso il Tribunale quale Giudice del Lavoro, Corte di Appello, Cassazione Civile.
- D. Sezione D - CONTENZIOSO PENALE Assistenza e patrocinio presso: Giudice di Pace, Tribunale, Corte d'Appello, Cassazione Penale. Gli iscritti verranno elencati nelle varie sezioni di competenza dell'Albo secondo l'ordine alfabetico.

Le eventuali esclusioni verranno comunicate, nei modi di legge, agli interessati. L'Albo sarà tenuto presso l'ufficio contenzioso del Comune di Camastra e verrà pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Camastra (<http://www.comunedicamastra-agrigento.it/>) anche ai fini della notifica dell'avvenuta iscrizione agli interessati. Il Comune di Camastra si riserva la facoltà di procedere alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dai professionisti. La non veridicità di quanto sottoscritto comporterà l'automatica esclusione dall'Albo e le ulteriori conseguenze previste dalla normativa vigente. Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. L'istanza di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità del professionista all'assunzione di un eventuale incarico. L'acquisizione delle candidature e l'inserimento nell'Albo non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune di Camastra o dei suoi dipendenti di conferire incarichi, a qualsivoglia titolo, ai professionisti iscritti.

Pertanto, l'inserimento nell'Albo non attribuisce alcun diritto, ai predetti professionisti, in ordine all'eventuale conferimento. La formazione dell'Albo è, infatti, unicamente finalizzata all'individuazione - a seguito di procedura ispirata ai principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità, nonché a quanto disposto in merito dagli artt.7 e ss. del regolamento - di soggetti qualificati ai quali potere affidare specifici incarichi professionali specialistici. Il Comune di Camastra si riserva, comunque, la facoltà di affidare incarichi anche a professionisti non compresi nell'Albo, in presenza di contenziosi ritenuti, con valutazione non sindacabile in ragione della tipologia del contenzioso, di particolare complessità specialistica tale da richiederne l'affidamento a figure professionali altamente qualificate nel settore di pertinenza, oppure nell'ipotesi in cui la scelta del professionista sia di natura discrezionale da parte del personale dell'Ente. La richiesta di

inserimento nell'Albo comporta l'accettazione di tutte le clausole del presente avviso, che regoleranno gli eventuali futuri rapporti con l'Amministrazione.

Conferimento degli incarichi legali

Compilato l'Albo e le relative sezioni, l'affidamento degli incarichi avverrà secondo quanto disposto dagli art. 7 e 8 del regolamento.

Al momento dell'eventuale proposta di incarico da parte del Comune di Camastra, il professionista dovrà far pervenire all'Ente dichiarazione formale di accettazione e dichiarazione del permanere dei requisiti minimi richiesti dal regolamento. Il conferimento dell'incarico verrà perfezionato con la sottoscrizione di apposito disciplinare di patrocinio predisposto nel rispetto delle disposizioni cui all'art. 9 del Regolamento.

Onorario

Le prestazioni affidate saranno corrisposte secondo i termini e le modalità indicate in merito dal regolamento. In caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista. Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, vi provvederà il professionista incaricato anche in ordine al corrispettivo dovutogli. Il professionista incaricato dovrà sottoscrivere apposito disciplinare di incarico per il patrocinio o la consulenza.

Validità dell'Albo e Cancellazione

L'Albo ha natura di "elenco aperto".

La cancellazione e sospensione dall'Albo avverrà ai sensi dell'art. 6 del regolamento, ovvero:

Sospensione dall'Elenco

Ove il soggetto interessato si renda responsabile di una inadempienza contrattuale, il Comune di Camastra potrà a suo insindacabile giudizio, sospendere l'iscrizione all'elenco. Della sospensione viene data comunicazione al soggetto interessato con l'indicazione del motivo.

Cancellazione dell'Elenco

La cancellazione dell'Elenco dei soggetti iscritti, ha luogo nel caso di :


- a) accertata grave inadempienza;
- b) perdita dei requisiti di iscrizione;
- c) sopravvenuta incompatibilità ai sensi dell'art. 3 del presente disciplinare;
- d) assunzione, in costanza di iscrizione nella lista, di incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente;
- e) non assolvimento, con puntualità e diligenza, degli incarichi loro affidati;
- f) rifiuto per due volte dell'incarico affidato;

SEDE: Corso Vittorio Veneto n. 126 - Recapiti: Tel. 0922/954011 e fax 0922950212
PEC protocollo.comune.camastra@pec.it - Codice fiscale 82000950848

Camastra 09/01/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott. Luigi Lazzaro)



FAC-SIMILE

DOMANDA DI INSERIMENTO NELL'ELENCO DI AVVOCATI ESTERNI

Al Comune Di Camastra

Il/la sottoscritto/a _____ Nato/a a _____
Residente in _____ alla via _____ n. _____
C.F. _____ P.IVA _____
Telefono: _____ E-mail _____
PEC: _____

In qualità di

- singolo professionista
- studio associato

CHIEDE

di essere iscritto alla short list di Avvocati esterni istituita dal Comune di Camastra. per la/e sezione/i **(max due sezioni):**

- CIVILE E TRIBUTARIO
- AMMINISTRATIVO
- LAVORO
- PENALE

A tal fine il/la sottoscritto/a, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 DPR 28/12/2000 n°445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali,

DICHIARA

- a) di essere iscritto all' Ordine degli Avvocati di _____;
- b) di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell'Unione Europea;
- c) di godere dei diritti civili e politici;
- d) di non trovarsi in stato di incompatibilità con la P.A. procedente, né di avere cause ostantive a contrarre con la P.A.;
- e) di non avere in corso, alla data della presentazione della presente istanza, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il Comune di Camastra;
- f) di non avere, alla data della presentazione della presente istanza, rapporti di parentela, affinità entro il secondo grado, coniugio o convivenza con i dipendenti del Comune titolari di POS e con gli Amministratori in carica;
- g) di non rivestire, alla data di presentazione della domanda, la carica di Assessore/Consigliere/Sindaco;
- h) di non essere destinatario di una sentenza di condanna, con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. (c.d.

patteggiamento), per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari ovvero per partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecita;

- di non essere stato destinatario di provvedimenti sanzionatori di natura disciplinare;
- i) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- l) di essere in regola con l'acquisizione dei crediti riconosciuti per la formazione continua degli Avvocati;
- m) di essere in possesso di assicurazione, in corso di validità, per la responsabilità civile per i rischi derivanti dallo svolgimento di attività professionale;
- n) non essere risultati destinatari di provvedimenti sanzionatori di natura disciplinare.
- o) possesso della cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalla legge;
- p) godimento dei diritti civili e politici;
- n) di non essere risultati destinatari di provvedimenti sanzionatori di natura disciplinare.
- o) di essere in possesso della cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalla legge;
- p) di avere il godimento dei diritti civili e politici

DICHIARA INOLTRE

- di riconoscere ed accettare che l'iscrizione nell'Elenco non comporta alcun diritto ad essere affidatari di incarichi da parte del Comune di Camastra né, tantomeno, il diritto ad ottenere alcuna remunerazione;
- di prendere atto e accettare che l'iscrizione nell'Elenco non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con l'Ente;
- di accettare espressamente tutte le condizioni indicate nel Disciplinare per il conferimento di incarichi legali esterni per il Comune di Camastra approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 15 del 21/11/2018;
- di riconoscere ed accettare che l'iscrizione nell'Elenco determinerà l'obbligo, all'atto dell'eventuale conferimento del singolo incarico e/o dei singoli incarichi, di stipulare apposita Convenzione e di accettare che il pagamento dei compensi avvenga secondo quanto previsto nel predetto Disciplinare;
- di non trovarsi in posizione di conflitto di interessi con il Comune di Camastra;
- di non assistere, difendere e/o rappresentare terzi in controversie (giudiziali e/o stragiudiziali) in essere contro il Comune di Camastra;
- di impegnarsi a comunicare all'Ente ogni eventuale atto modificativo delle dichiarazioni presentate e di essere a conoscenza che, se tali modifiche comportano la perdita dei requisiti, l'Ente si riserva di procedere alla cancellazione dall'Elenco e di revocare per l'effetto gli incarichi conferiti;
- di autorizzare l'Ente al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, per tutte le procedure relative e/o conseguenti all'iscrizione all'Elenco.

Allega alla presente:

- 1) Curriculum Vitae contenente le competenze specifiche professionali acquisite, con indicazione, in modo dettagliato:
 - delle esperienze professionali maturate con riferimento alla sezione o alle sezioni per le quali viene richiesta l'iscrizione;
 - della partecipazione a corsi professionali, stages e convegni nelle materie inerenti la sezione per la quale viene richiesto l'inserimento in elenco;
- 2) fotocopia di valido documento di identità;
- 3) Fotocopia del codice fiscale/tessera sanitaria;
- 4) Disciplinare affidamento incarichi legali sottoscritto per presa visione ed accettazione.

N. B. Il/la sottoscritto/a in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento degli stessi nel rispetto, delle finalità e modalità di cui al D.Lgs n° 196/ 03.

Il recapito presso cui si desidera ricevere eventuali comunicazione è il seguente:

Luogo e data, _____ firma leggibile _____

NB: In caso di studio associato la domanda deve essere presentata esclusivamente dal rappresentante dello studio professionale.



COMUNE DI CAMASTRA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI ESTERNI

INDICE

- ART. 1 - PREMESSA**
- ART. 2 - ISTITUZIONE DELL'ELENCO**
- ART. 3 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO**
- ART. 4 - PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE**
- ART. 5 - CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI AGLI ISCRITTI NELL'ELENCO**
- ART. 6 - MOTIVI DI SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL'ELENCO**
- ART. 7 - PROCEDIMENTO PER L' AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI**
- ART. 8 - AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI - CASI PARTICOLARI**
- ART. 9 - CONVENZIONE**
- ART. 10 - PRESTAZIONE PROFESSIONALE**
- ART. 11 - COSTITUZIONE PERSONALE DEL SINDACO**
- ART. 12 - COMPENSI PER INCARICHI LEGALI DI ASSISTENZA GIUDIZIALE**
- ART. 13 - ULTERIORI COMPENSI - ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE**
- ART. 14 - ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE**
- ART. 15 - TRANSAZIONE DELLE CONTROVERSIE**
- ART. 16 - ESECUZIONE DELLE SENTENZE**
- ART. 17 - RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI**
- ART. 18 - NORME DI RINVIO**

ART. 1 - PREMESSA

Il presente documento disciplina gli incarichi conferiti a professionisti esterni al Comune di Camastra per l'espletamento di attività di assistenza legale, compresa la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'Ente, in singole cause pendenti davanti al giudice competente, in sede stragiudiziale ed in ogni altra attività diretta allo studio e alla soluzione di problemi di particolare complessità, non riconducibili alla normale attività degli uffici comunali, in conformità allo Statuto comunale ed ai principi di trasparenza, concorrenza, economicità ed efficienza a cui deve ispirarsi l'azione della Pubblica Amministrazione.

In base alle disposizioni del codice degli appalti vigente (D.lgs. n. 50/2016), gli affidamenti degli incarichi di patrocinio legale vanno ricondotti alla categoria degli appalti di servizi ai quali non si applicano in toto le disposizioni del codice, trattandosi di servizi esclusi dall'ambito oggettivo di applicazione (art. 17, comma 1 lett. d).

La Giunta promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e transigere.

La rappresentanza dell'ente in giudizio spetta al Sindaco. La procura alle liti viene conferita direttamente dal Sindaco.

ART. 2 – ISTITUZIONE DELL'ELENCO

Per l'affidamento degli incarichi professionali esterni ed al fine di garantire la massima professionalità e trasparenza degli incarichi, è istituito apposito elenco dei professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di consulenza, di assistenza e di patrocinio stragiudiziale e giudiziale dinanzi a tutte le Giurisdizioni (civile, penale, amministrativa, tributaria, contabile e costituzionale). L'Elenco sarà suddiviso in apposite sezioni, secondo le seguenti materie:

- 1) Diritto Civile
- 2) Diritto Amministrativo
- 3) Diritto del Lavoro
- 4) Diritto Penale

Il professionista o lo studio associato potrà iscriversi ad un massimo di due sezioni.

A tal fine il professionista al momento della richiesta di inserimento nell'elenco, indica la materia di specializzazione, allegando un dettagliato curriculum professionale.

ART. 3 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO

I requisiti necessari per l'iscrizione nell'Elenco, sono i seguenti:

- a) essere iscritti ad un Ordine degli Avvocati;
- b) non trovarsi in stato di incompatibilità con la P.A. precedente, né di avere cause ostative a contrarre con la P.A.;
- c) assenza di conflitto di interessi nonché di cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di patrocinio legale nell'interesse dell'Ente;
- d) di non avere in corso, alla data della presentazione della candidatura, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il Comune di Camastra;
- e) di non avere, alla data della presentazione della candidatura, rapporti di parentela, affinità entro il secondo grado, coniugio o convivenza con i dipendenti del Comune titolari di PO e con gli Amministratori in carica;
- f) non rivestire, alla data di presentazione della domanda, la carica di Assessore/Consigliere/Sindaco;
- g) non essere risultati destinatari di una sentenza di condanna, con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. (c.d. patteggiamento), per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari ovvero per partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecita;

- h) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- i) essere in regola con l'acquisizione dei crediti riconosciuti per la formazione continua degli Avvocati;
- l) essere in possesso di apposita polizza di assicurazione, in corso di validità, ai sensi di legge;
- m) non essere risultati destinatari di provvedimenti sanzionatori di natura disciplinare.

L'iscrizione nell'Elenco o il suo diniego sono disposti dal Segretario Comunale o suo delegato, previa valutazione della domanda e dei *curricula*.

L'iscrizione avviene *ratione materiae* e in ordine di acquisizione al protocollo dell'Ente. All'esito dell'esame delle istanze pervenute e della documentazione allegata, verrà predisposto, per ciascuna sezione, l'Elenco degli avvocati accreditati, che sarà reso noto con la determinazione di approvazione dello stesso.

L'Elenco dei professionisti e degli incarichi conferiti sono pubblici.

ART. 4 - PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

L'iscrizione all'Elenco sarà preceduta dalla pubblicazione di un Avviso pubblico all'Albo pretorio comunale e sul sito istituzionale dell'Ente, nonché dalla comunicazione al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Agrigento, a cura del Segretario Comunale o suo delegato.

L'Elenco sarà formato dalle candidature pervenute entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'Avviso.

E' previsto il formale aggiornamento dell'Elenco aperto che terrà conto sia delle nuove candidature, che di volta in volta perverranno, sia dei nuovi ed eventuali requisiti maturati che saranno comunicati dai professionisti già iscritti.

Le nuove candidature e/o gli eventuali nuovi ed ulteriori requisiti curriculari, comunicati dai professionisti già presenti nell'Elenco aperto, saranno esaminati con cadenza annuale, decorrente dalla pubblicazione del primo elenco aperto, con consequenziale periodico aggiornamento dell'elenco stesso, secondo l'ordine di acquisizione al protocollo dell'Ente.

Il dossier di candidatura, composto dalla domanda di iscrizione all'Elenco aperto, con indicazione della/e sezione/i prescelta/e ed allegazione del curriculum professionale, sottoscritto ed elaborato in conformità al formato europeo e di copia del presente Disciplinare sottoscritto, a pena di esclusione, per presa visione ed accettazione, deve essere trasmesso esclusivamente a mezzo PEC, all'indirizzo: protocollo.comune.camastra@pec.it, indicando nell'oggetto della mail "Avviso pubblico per la costituzione di un Elenco di Avvocati".

Il recapito dell'istanza rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo la stessa non giunga a destinazione.

L'istanza di partecipazione da parte dei vari candidati ha il solo scopo di manifestare la disponibilità all'assunzione di eventuale incarico e l'accettazione delle condizioni del presente Avviso. Le domande saranno ritenute ammissibili solo se conformi alle indicazioni di cui all'Avviso pubblico.

L'istruttoria delle candidature ai fini dell'inserimento nell'Elenco aperto verrà effettuata, sulla base dell'esame dei *curricula* presentati, dal Segretario Comunale o suo delegato che verificherà il possesso, per ciascuna di esse, dei requisiti di ammissibilità di cui all'Avviso pubblico.

Le domande ammesse confluiranno nelle apposite sezioni dell'Elenco aperto, in ordine di acquisizione al protocollo dell'Ente.

La composizione dell'Elenco verrà resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio *on line* del Comune di Camastra, nonché sul sito istituzionale dell'Ente.

Con l'Avviso pubblico per la costituzione dell'Elenco non si intenderà posta in essere alcuna procedura selettiva, para-concorsuale, né sarà prevista l'elaborazione c/o predisposizione di alcuna graduatoria di merito.

L'inserimento negli elenchi degli esperti non comporta alcun diritto ad ottenere incarichi professionali da parte del Comune di Camastra.

ART. 5 – CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI AGLI ISCRITTI NELL'ELENCO

La scelta del professionista dovrà essere operata secondo uno o più dei seguenti criteri:

- a) sezione di iscrizione
- b) specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum;
- c) principio di economicità;
- d) casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;
- e) sussistenza di elementi di connessione soggettiva ed oggettiva tra diversi giudizi;
- f) principio di rotazione tra gli iscritti nell'elenco.

Il professionista incaricato può declinare l'incarico solo per obiettive e motivate ragioni.

Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico dovrà rilasciare apposita dichiarazione sull'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal precedente art. 3 e dal Codice deontologico forense.

ART. 6 - MOTIVI DI SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

Sospensione dall'Elenco

Ove il soggetto interessato si renda responsabile di una inadempienza contrattuale, il Comune di Camastra potrà a suo insindacabile giudizio, sospendere l'iscrizione all'elenco. Della sospensione viene data comunicazione al soggetto interessato con l'indicazione del motivo.

Cancellazione dell'Elenco

La cancellazione dell'Elenco dei soggetti iscritti, ha luogo nel caso di :

- a) accertata grave inadempienza;
- b) perdita dei requisiti di iscrizione;
- c) sopravvenuta incompatibilità ai sensi dell'art. 3 del presente disciplinare;
- d) assunzione, in costanza di iscrizione nella lista, di incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente;
- e) non assolvimento, con puntualità e diligenza, degli incarichi loro affidati;
- f) rifiuto per due volte dell'incarico affidato;
- g) non presentazione alcuna offerta, a seguito di interpello, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive;
- h) a seguito di specifica richiesta;

La cancellazione dall'elenco viene comunicata al soggetto interessato.

ART. 7 – PROCEDIMENTO PER L' AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI

La Giunta Comunale adotta la deliberazione d'indirizzo e di autorizzazione a stare in giudizio nei confronti del Sindaco, nella qualità di legale rappresentante dell'Ente. Il mandato "ad litem" è conferito dal Sindaco, al legale incaricato secondo il presente disciplinare.

La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta su proposta del Responsabile del settore d'intesa con il Segretario Comunale o suo delegato, previa acquisizione di una relazione del Responsabile del settore cui afferisce la controversia *ratione materiae*, recante le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di convenienza e opportunità della costituzione in giudizio dell'Ente ovvero per intraprendere azioni legali.

Il Segretario Comunale o suo delegato, sulla base degli specifici fabbisogni di difesa dell'Ente di volta in volta occorrenti, procede, con propria Determinazione, all'individuazione del professionista cui affidare l'incarico di patrocinio legale, anche in relazione alla specializzazione necessaria allo svolgimento dello stesso, attingendo il nominativo dall'elenco di cui al presente disciplinare, nell'ambito delle sezioni articolate *ratione materiae*.

Il legale, nell'ambito della sezione, viene ordinariamente individuato mediante richiesta ad una rosa di cinque professionisti, ai quali verrà richiesto apposito preventivo/offerta per lo svolgimento dell'incarico.

Per l'invio dell'offerta dovrà essere assegnato ai professionisti preselezionati un termine di norma non inferiore a cinque giorni, salvo che le scadenze processuali previste per la costituzione/resistenza in giudizio e/o proposizione dell'azione impongano un termine più breve. L'incarico sarà affidato al professionista che avrà formulato, spese comprese, il preventivo più basso, esclusi ulteriori accessori previsti per legge.

Nel caso di offerta di eguale importo complessivo, l'incarico sarà affidato al professionista che per primo avrà inviato il proprio preventivo, in ogni caso il compenso pattuito non potrà essere superiore a quello dei minimi previsti dal pagamento D.M. n. 55/2014. E s.m.i.

I professionisti interpellati e risultati non affidatari dell'incarico, non saranno ulteriormente interpellati per gli incarichi successivi, per i quali, la rosa dei cinque professionisti da interpellare, sarà, di volta in volta composta, secondo lo scorrimento della graduatoria, da coloro che seguono, in ordine di iscrizione nell'Elenco.

Resta fermo che, in ottemperanza al principio di rotazione, ogni professionista può ricevere nel corso dell'anno più di un incarico solo se lo scorrimento dell'elenco si sia esaurito.

Non possono essere dati incarichi congiunti a più avvocati, a meno che gli stessi non accettino, quale compenso, un unico onorario.

Non possono altresì essere attribuiti incarichi ad avvocati che, al momento del conferimento del mandato, abbiano, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il Comune di Camastra, ovvero si trovino in altre situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi con l'Ente tali da nuocere alla imparziale tutela delle ragioni dell'Amministrazione.

Il Legale chiamato a prestare la propria collaborazione può, per ragioni di indisponibilità temporanea, rinunciare all'incarico.

In caso di accettazione, la rinuncia al mandato prima della definizione della causa attribuita alla difesa del legale rinunciataro, determinerà esclusione dall'Elenco, salvo comprovati motivi e/o impedimenti.

Il professionista che a seguito dell'interpello, non presenti alcuna offerta, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive, sarà automaticamente cancellato dalla lista.

Il Segretario Comunale o suo delegato trasmette al professionista la determinazione d'incarico nonché tutti gli atti che al momento sembrano opportuni e necessari per la causa.

Tutti gli uffici del Comune hanno cura di evadere ogni richiesta degli avvocati difensori, nonché ogni richiesta del Servizio competente per l'istruttoria delle pratiche, e ciò nei tempi strettamente necessari.

ART. 8 – AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI – CASI PARTICOLARI

Il Segretario Comunale o suo delegato può derogare alle modalità di interpello di una cinquina di professionisti di cui al precedente art. 7 nei seguenti casi:

- assenza di iscritti a sufficienza nella specifica sezione;
- costituzioni in giudizio impellenti e non conciliabili con i tempi richiesti dall'applicazione dei principi di cui al presente Disciplinare.

In tale ultimo caso si procederà procedendo all'individuazione del professionista mediante estrazione a sorte o ad una scelta diretta, dandone adeguata motivazione e nel rispetto del principio della rotazione.

In via del tutto eccezionale e dandone adeguata motivazione, la Giunta comunale si riserva la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti nella lista ovvero a prescindere dal principio di rotazione e economicità, per giudizi di rilevante importanza e/o complessità in relazione alla natura della materia e/o per la particolare rilevanza degli interessi pubblici coinvolti, che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione, quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici.

Per esigenze di continuità difensiva nel caso di successivi gradi di giudizio relativi alla medesima controversia è possibile conferire l'incarico al medesimo professionista che ha curato i gradi precedenti di giudizio, se in possesso dei requisiti necessari per il relativo patrocinio, così come in caso di connessione di procedimenti l'incarico di patrocinio è affidato, in via preferenziale, al

professionista già individuato per la causa principale, nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 4 del codice degli appalti.

Per i casi di incarichi a professionisti di cui al precedente comma, la misura massima dei compensi, riferiti al singolo grado del giudizio o all'attività stragiudiziale, in relazione agli scaglioni di valore previsti dalle tabelle di cui al D.M. n. 55/2014 e s.m. sarà determinata e pattuita con i legali nella misura non superiore ai valori minimi.

ART. 9 - CONVENZIONE

All'atto del conferimento dell'incarico il professionista dovrà sottoscrivere l'apposita Convenzione disciplinante i rapporti giuridico – economici, in cui viene previsto tra l'altro:

- l'impegno di relazionare costantemente all'ufficio Contenzioso dell'Ente sull'attività svolta e sull'evoluzione della causa, allegando tutti gli atti predisposti nell'interesse dell'Ente, nonché le memorie proprie e della controparte, e i provvedimenti giudiziari;
- l'impegno, per la durata dell'incarico, a non assumere incarichi di rappresentanza e difesa contro il Comune di Camastra, né incarichi di consulenza in contrasto con gli interessi dell'Ente;
- il permanere dei requisiti per l'iscrizione all'albo e l'inesistenza di cause ostantive all'assunzione dello specifico incarico.

La mancata sottoscrizione della Convenzione è causa di nullità del mandato conferito.

ART. 10 - PRESTAZIONE PROFESSIONALE

Nell'espletamento dell'incarico il legale incaricato è tenuto al segreto d'ufficio in relazione a fatti informazioni ed altre notizie appresi nello svolgimento dello stesso.

La violazione dei propri doveri da parte del legale, oltre a giustificare la risoluzione anticipata del rapporto, è fonte di responsabilità penale, civile e contabile, secondo le disposizioni vigenti in materia.

I professionisti incaricati della difesa, oltre a svolgere tutte le attività connesse alla rappresentanza ed assistenza in giudizio del Comune di Camastra, nel rispetto dei vincoli del mandato ad litem, devono garantire le seguenti specifiche attività ritenute essenziali per la tutela degli interessi dell'Ente:

- a) il professionista deve partecipare a tutte le udienze ed in caso di giudizi aventi lo stesso soggetto/oggetto, qualora risulti economicamente più conveniente, chiedere la riunione dei procedimenti;
- b) il professionista è tenuto ad informare tempestivamente il Comune di Camastra in ordine ad ogni circostanza rilevante relativa all'espletamento dell'incarico professionale;
- c) il professionista, deve anche successivamente all'affidamento dell'incarico, dichiarare eventuali situazioni di incompatibilità sopravvenute;
- d) il professionista deve costituirsi in giudizio nel rispetto dei termini processuali e comunque per tutta la durata del giudizio nel rispetto dei termini che scadenano le attività processuali stesse;
- e) in caso di sentenza sfavorevole al Comune di Camastra, il professionista deve comunicarla tempestivamente, unitamente ad una relazione che indichi peraltro la sussistenza o meno di validi e fondati motivi di impugnazione nonché una valutazione sull'economicità dell'eventuale giudizio di impugnazione.

La manifesta negligenza, gli errori evidenti e i ritardi, nonché i comportamenti in contrasto con le norme del presente disciplinare e con quelle che regolano l'attività forense, danno luogo alla revoca dell'incarico legale.

ART. 11 – COSTITUZIONE PERSONALE DEL SINDACO

Nelle ipotesi di stipula di convenzioni di negoziazione assistita o di mediazione, al fine di contenere la spesa pubblica, l'Amministrazione autorizza il Sindaco o suo delegato, a stare in giudizio personalmente, avvalendosi dell'assistenza legale del Segretario Comunale o suo delegato.

ART. 12 - COMPENSI PER INCARICHI LEGALI DI ASSISTENZA GIUDIZIALE

Il professionista ha l'onere di informare tempestivamente l'Ente circa la sopravvenienza di eventi che possano incidere sul valore della causa e, per l'effetto, determinare una modifica del compenso pattuito.

I compensi vanno determinati e pattuiti per fasi.

I compensi per gli incarichi legali di assistenza giudiziale, non potranno essere superiori, come importo economico al valore minimo di liquidazione previsto dalle tabelle dei compensi professionali degli avvocati di cui al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii.

Il legale deve attenersi, nella redazione della parcella a quanto indicato nel preventivo dallo stesso presentato, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta.

L'importo può essere motivatamente ridotto dal Segretario Comunale o suo delegato qualora l'attività svolta dal legale sia stata minore rispetto a quella preventivata.

Con il conferimento dell'incarico, tenuto conto delle disponibilità di bilancio, si potrà procedere, previo deposito da parte del professionista di apposito modulo di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto prescritto dalla L. n. 136/2010, alla liquidazione di un acconto sui compensi pattuiti, nella misura pari al compenso previsto per le fasi di studio della controversia ed introduttiva, mentre per l'attività stragiudiziale in misura non superiore al 25% del compenso pattuito.

Si applicano le disposizioni del D.M. 55/2014 e successive modificazioni per i giudizi non compiuti e per gli incarichi non portati a termine. In tali casi, quindi, per l'attività prestata dall'avvocato, si liquidano i compensi, così come determinati, maturati sino alla cessazione per qualsiasi causa del rapporto professionale. In caso di giudizi riuniti o comunque connessi tra loro poiché attinenti questioni in fatto o in diritto identiche ovvero analoghe, al professionista sarà corrisposto il compenso, così come innanzi stabilito, per il primo giudizio ed il 15% del compenso predetto, oltre accessori come per legge, per ciascun giudizio connesso e tanto anche nel caso in cui non vi sia la riunione dei giudizi, a meno che, pur nella identità di posizione processuale delle varie parti, la prestazione professionale comporti l'esame di situazioni particolari di fatto e di diritto motivate adeguatamente.

Il professionista dovrà obbligarsi a non azionare procedure monitorie in danno del Comune prima che sia trascorso almeno un anno dalla presentazione della fattura di pagamento, validato dall'ufficio competente dell'istruttoria per la liquidazione. L'avvocato, per agire giudizialmente nei confronti dell'Ente per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, deve rinunciare a tutti gli incarichi ricevuti.

Le presenti disposizioni dovranno costituire apposita clausola da inserirsi nella convenzione di incarico che andrà specificatamente accettata dal professionista incaricato ai sensi dell'articolo 1341 del codice civile.

Ai fini della liquidazione del saldo del compenso, il legale incaricato dovrà, dopo aver trasmesso la sentenza o decisione pronunciata dall'Autorità Giudiziaria, rilasciare apposita parcella spese, diritti ed onorari di causa, nella quale dovrà dar conto in modo analitico, dell'intera attività processuale posta in essere nell'espletamento dell'incarico legale.

Alla liquidazione del compenso e dell'eventuale acconto si provvederà in ogni caso solo previa emissione, da parte del legale incaricato, di apposita fattura.

Nel caso di affidamento di incarico ad uno studio associato il Comune è tenuto a remunerare il compenso professionale di un solo professionista.

ART. 13 - ULTERIORI COMPENSI – ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE

I pareri resi in corso di causa non danno luogo ad alcun compenso aggiuntivo rispetto a quello determinato ai sensi del precedente art. 12.

Nulla verrà versato ad integrazione del corrispettivo stabilito al momento dell'incarico per qualunque tipo di attività suppletiva, a meno che la stessa non sia stata dall'avvocato incaricato preventivamente comunicata per iscritto all'Amministrazione e da questa formalmente autorizzata.

ART. 14 – ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE

Il Comune di Camastra si riserva la facoltà, ove ritenuto opportuno, di affidare ai professionisti iscritti nell'elenco, con particolare riferimento a determinate materie, specifici incarichi che presuppongono una preventiva attività di carattere stragiudiziale.

ART. 15 - TRANSAZIONE DELLE CONTROVERSIE

Il Comune, al fine di evitare inutili ed onerose soccombenze, ha facoltà di transigere le liti insorte ed insorgenti qualora se ne ravvisi l'utilità, per l'Ente.

Il potere di conciliare e transigere le liti spetta alla Giunta Comunale.

A tal fine il Responsabile del Servizio competente per materia, per le cause pendenti, con parere scritto favorevole del legale incaricato, valuterà la definizione delle stesse in via transattiva; per le controversie stragiudiziali sarà il Responsabile del Servizio interessato, competente per materia, a procedere all'esame dei presupposti di fatto e di diritto, dell'an debeat e del quantum debeat al fine di verificare la convenienza per l'Ente di definire le controversie con transazione, onde evitare aggravio di spese a carico dell'Ente.

ART. 16 - ESECUZIONE DELLE SENTENZE

Per tutti i giudizi che si concludono con una sentenza di condanna per l'Ente si valuterà l'opportunità di una eventuale impugnativa, o definizione transattiva se ne ricorrono i presupposti.

Per le esecuzioni delle sentenze e decisioni giurisdizionali si procederà, ai sensi dell'art. 194 del TUEL (D.lgs 267/2000), al riconoscimento del debito fuori bilancio al fine di evitare procedimenti esecutivi in danno al Comune, con ulteriore aggravio di spese, ricorrendone i presupposti.

ART. 17 - RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I professionisti, nell'espletamento del mandato loro affidato, si impegnano a rispettare gli obblighi di riservatezza e il segreto professionale previsti dalla legge e dal codice di Deontologia forense, e a trattare i dati nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

I Professionisti, nei limiti dell'incarico professionale ricevuto e per finalità strettamente connesse e/o strumentali al mandato ricevuto, si impegnano altresì a trattare i dati in modo lecito e secondo correttezza, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

ART. 18 - NORME DI RINVIO

A seguito dell'approvazione del presente disciplinare si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni e discipline inerenti la funzione e gli incarichi affidati finora agli Avvocati esterni all'Ente.

I criteri individuati dalla presente deliberazione per la determinazione dei compensi saranno utilizzati per quantificare i compensi per i legali incaricati in precedenza, salvo diversa, scritta e dettagliata pattuizione.

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia, alla legge professionale, e al codice deontologico forense.

professionista già individuato per la causa principale, nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 4 del codice degli appalti.

Per i casi di incarichi a professionisti di cui al precedente comma, la misura massima dei compensi, riferiti al singolo grado del giudizio o all'attività stragiudiziale, in relazione agli scaglioni di valore previsti dalle tabelle di cui al D.M. n. 55/2014 e s.m. sarà determinata e pattuita con i legali nella misura non superiore ai valori minimi.

ART. 9 - CONVENZIONE

All'atto del conferimento dell'incarico il professionista dovrà sottoscrivere l'apposita Convenzione disciplinante i rapporti giuridico – economici, in cui viene previsto tra l'altro:

- l'impegno di relazionare costantemente all'ufficio Contenzioso dell'Ente sull'attività svolta e sull'evoluzione della causa, allegando tutti gli atti predisposti nell'interesse dell'Ente, nonché le memorie proprie e della controparte, e i provvedimenti giudiziari;
- l'impegno, per la durata dell'incarico, a non assumere incarichi di rappresentanza e difesa contro il Comune di Camastra, né incarichi di consulenza in contrasto con gli interessi dell'Ente;
- il permanere dei requisiti per l'iscrizione all'albo e l'inesistenza di cause ostative all'assunzione dello specifico incarico.

La mancata sottoscrizione della Convenzione è causa di nullità del mandato conferito.

ART. 10 - PRESTAZIONE PROFESSIONALE

Nell'espletamento dell'incarico il legale incaricato è tenuto al segreto d'ufficio in relazione a fatti informazioni ed altre notizie appresi nello svolgimento dello stesso.

La violazione dei propri doveri da parte del legale, oltre a giustificare la risoluzione anticipata del rapporto, è fonte di responsabilità penale, civile e contabile, secondo le disposizioni vigenti in materia.

I professionisti incaricati della difesa, oltre a svolgere tutte le attività connesse alla rappresentanza ed assistenza in giudizio del Comune di Camastra, nel rispetto dei vincoli del mandato ad litem, devono garantire le seguenti specifiche attività ritenute essenziali per la tutela degli interessi dell'Ente:

- a) il professionista deve partecipare a tutte le udienze ed in caso di giudizi aventi lo stesso soggetto/oggetto, qualora risulti economicamente più conveniente, chiedere la riunione dei procedimenti;
- b) il professionista è tenuto ad informare tempestivamente il Comune di Camastra in ordine ad ogni circostanza rilevante relativa all'espletamento dell'incarico professionale;
- c) il professionista, deve anche successivamente all'affidamento dell'incarico, dichiarare eventuali situazioni di incompatibilità sopravvenute;
- d) il professionista deve costituirsi in giudizio nel rispetto dei termini processuali e comunque per tutta la durata del giudizio nel rispetto dei termini che scadenzano le attività processuali stesse;
- e) in caso di sentenza sfavorevole al Comune di Camastra, il professionista deve comunicarla tempestivamente, unitamente ad una relazione che indichi peraltro la sussistenza o meno di validi e fondati motivi di impugnazione nonché una valutazione sull'economicità dell'eventuale giudizio di impugnazione.

La manifesta negligenza, gli errori evidenti e i ritardi, nonché i comportamenti in contrasto con le norme del presente disciplinare e con quelle che regolano l'attività forense, danno luogo alla revoca dell'incarico legale.